

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2010, n. 41-1071

Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, inerente il progetto di rinnovo (con contestuale ridelimitazione e riduzione d'area) della concessione mineraria "Masserano - San Rocco" sita nel Comune di Masserano (BI), presentato dalla Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. Codice C16B.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

In data 16 luglio 2009, la Signora Gianna Rosati, in qualità di Amministratore Unico della Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. (P.I. 01283330023) con sede legale ed amministrativa in Lozzolo (VC) Via Virauda 2, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto di rinnovo (con contestuale ridelimitazione e riduzione d'area) della Concessione mineraria, denominata "Masserano - San Rocco", per minerali di caolino, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, sita nel territorio del Comune di Masserano (BI).

Contestualmente, il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" del 16 luglio 2009 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12, determinando in tal modo l'avvio del procedimento.

Il progetto presentato, relativo all'attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'allegato A1 alla l.r. 40/1998 "Attività di coltivazione di minerali solidi".

Il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'art. 7, comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 20 agosto 2009, individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i..

L'intervento estrattivo si sviluppa in località "Masserano - San Rocco" nel Comune di Masserano (BI). La miniera è posta in un'area assoggettata al vincolo ambientale di cui al d.lgs. 42/2004 ed al vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989. La superficie della Concessione Mineraria si estende su di un'area di ettari 12 e are 48. La coltivazione si svolge su una superficie complessiva di 30.917 m² ricompresi nell'area della Concessione Mineraria.

Il progetto si articola in 2 fasi quinquennali per un arco temporale di 10 anni su una porzione di versante compresa tra le quote 395 e 361 m s.l.m.. La volumetria di materiale estraibile è stimata in circa 207.100 m³. Il volume annuo estraibile è stato quantificato in circa 23.000 m³ per il primo quinquennio e di 15.600 m³ per il secondo quinquennio. Contestualmente alla coltivazione mineraria viene eseguito il recupero ambientale con l'obiettivo di ricostituire continuità tra l'intervento in progetto e il territorio circostante per mezzo di tecniche di rinverdimento che permetteranno la riqualificazione dell'area.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

In data 24 settembre 2009, si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, con contestuale sopralluogo presso il sito della miniera, in cui è stato definito il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del coordinamento delle procedure relative al progetto in esame.

Con nota del 9 novembre 2009 prot. n° 11895/DB1605, il responsabile del procedimento ha inoltrato la richiesta di documentazione integrativa, sospendendo i tempi istruttori. In data 9 febbraio 2010, sono state presentate le integrazioni richieste, acquisite dal Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive con protocollo n° 1457/DB1605.

In data 9 marzo 2010 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi, durante la quale i partecipanti si sono espressi favorevolmente nei confronti della compatibilità ambientale dell'intervento proposto; la conferenza di servizi ha, quindi, concluso i lavori rinviando la definizione del giudizio di compatibilità ambientale da parte dell'autorità competente regionale ad avvenuto ricevimento del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e del parere per il vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989.

In data 11 maggio 2010 con nota prot. n° 1555, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Biella - ha espresso parere favorevole all'intervento e, in data 2 luglio 2010, con nota prot. n° 14396, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso parere favorevole al rinnovo della Concessione mineraria.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze della Conferenza di Servizi, si ritiene che per la realizzazione dell'intervento proposto sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di caolino, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica;

per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;

il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;

gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Tuttavia, per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera, e per ottimizzare la sistemazione dell'area, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

1. la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale, devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 9 febbraio 2010 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;

2. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione si deve provvedere al ripristino dell'area umida (da considerarsi stralciata dal progetto), all'allontanamento dei materiali costituenti i cumuli dell'area medesima ed al ripristino delle aree a verde, come previsto dalla determinazione n° 3049 del 17 agosto 2006 emessa dalla Provincia di Biella ai sensi della l.r. 45/89;

3. attuati gli interventi di cui al punto 2) deve essere inviata idonea documentazione fotografica attestante il rispetto delle suddette prescrizioni alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli;

4. con l'entrata in vigore del d.m. 14.01.2008 ed in base alla d.g.r. n° 11-13058 del 19.01.2010, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione devono essere rivisti i calcoli relativi alle verifiche di stabilità comunicando eventuali variazioni rispetto al progetto presentato;

5. i materiali previsti per il riempimento parziale degli scavi di cui al d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e utilizzati in procedura semplificata per attività di recupero ambientale di cui al d.lgs. 152/2006 devono essere classificati con il codice CER 030310;

6. al fine di prevenire inquinamenti dell'area oggetto di riempimento di cui al punto precedente si deve procedere all'analisi delle acque ed al loro monitoraggio inviando trimestralmente alle Amministrazioni competenti i risultati ottenuti;

7. deve essere documentata la provenienza del terreno agrario per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale;

8. non è consentito l'utilizzo di suolo vergine prelevato da altri siti per il recupero ambientale della Concessione mineraria;

9. sono ammessi suoli antropogenici sia ricostruiti in loco che importati dall'esterno;

10. i canali di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, devono essere adeguati in funzione dell'evoluzione dei lavori di miniera;

11. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

12. il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;

13. le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto devono essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); inoltre entro 60 giorni dall'adozione della presente deliberazione deve essere presentato un piano di manutenzione di tali opere per un periodo pari a tre anni successivi alla scadenza della concessione, in cui devono essere previste la sostituzione di eventuali fallanze, il ripristino di zone interessate da interventi non eseguiti a regola d'arte ed interventi di irrigazione;

14. tutte le superfici in via di rimodellamento e ritombamento devono essere inerbite anche nel caso in cui il riporto di materiale resti sospeso per più di sei mesi;

15. la densità di impianto delle specie arboree ed arbustive non deve essere inferiore a 700 piante/ha e la compagine vegetale deve essere adatta a colonizzare suoli superficiali e distrofici.

Ai fini dell'istruttoria integrata della fase di valutazione e del coordinamento delle procedure, di cui all'art. 13 della l.r. 40/1998, si è preso atto, infine, dei seguenti pareri:

- parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Biella - espresso con nota prot. n° 1555 dell'11 maggio 2010;
- parere positivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ai sensi del d.lgs. 42/2004, espresso con nota prot. n° 14336 del 2 luglio 2010.

Visto il r.d. 29 luglio 1927, n. 1443;
vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45;
vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
visto il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;
per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del relatore, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo (con contestuale ridelimitazione e riduzione d'area) della concessione mineraria, denominata "Masserano - San Rocco", per minerali di caolino, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di

refrattarietà superiore a 1630 °C, sita nel territorio del Comune di Masserano (BI), presentato dalla Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. (P.I. 01283330023) con sede legale ed amministrativa in Lozzolo (VC) Via Virauda 2, comprensivo delle autorizzazioni ambientali, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di caolino, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica;

per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;

il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;

gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l'intervento, è valido alle seguenti condizioni:

1. la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale, devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 9 febbraio 2010 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;
2. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione si deve provvedere al ripristino dell'area umida (da considerarsi stralciata dal progetto), all'allontanamento dei materiali costituenti i cumuli dell'area medesima ed al ripristino delle aree a verde, come previsto dalla determinazione n° 3049 del 17 agosto 2006 emessa dalla Provincia di Biella ai sensi della l.r. 45/89;
3. attuati gli interventi di cui al punto 2) deve essere inviata idonea documentazione fotografica attestante il rispetto delle suddette prescrizioni alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli;
4. con l'entrata in vigore del d.m. 14.01.2008 ed in base alla d.g.r. n° 11-13058 del 19.01.2010, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione devono essere rivisti i calcoli relativi alle verifiche di stabilità comunicando eventuali variazioni rispetto al progetto presentato;
5. i materiali previsti per il riempimento parziale degli scavi di cui al d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e utilizzati in procedura semplificata per attività di recupero ambientale di cui al d.lgs. 152/2006 devono essere classificati con il codice CER 030310;
6. al fine di prevenire inquinamenti dell'area oggetto di riempimento di cui al punto precedente si deve procedere all'analisi delle acque ed al loro monitoraggio inviando trimestralmente alle Amministrazioni competenti i risultati ottenuti;
7. deve essere documentata la provenienza del terreno agrario per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale;
8. non è consentito l'utilizzo di suolo vergine prelevato da altri siti per il recupero ambientale della Concessione mineraria;
9. sono ammessi suoli antropogenici sia ricostruiti in loco che importati dall'esterno;
10. i canali di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, devono essere adeguati in funzione dell'evoluzione dei lavori di miniera;

11. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

12. il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;

13. le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto devono essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); inoltre entro 60 giorni dall'adozione della presente deliberazione deve essere presentato un piano di manutenzione di tali opere per un periodo pari a tre anni successivi alla scadenza della concessione, in cui devono essere previste la sostituzione di eventuali fallanze, il ripristino di zone interessate da interventi non eseguiti a regola d'arte ed interventi di irrigazione;

14. tutte le superfici in via di rimodellamento e ritombamento devono essere inerbite anche nel caso in cui il riporto di materiale resti sospeso per più di sei mesi;

15. la densità di impianto delle specie arboree ed arbustive non deve essere inferiore a 700 piante/ha e la compagine vegetale deve essere adatta a colonizzare suoli superficiali e distrofici.

– di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l'autorizzazione paesistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004, di competenza regionale della durata di 5 anni a decorrere dalla data della presente deliberazione;

– di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della l.r. 40/1998, la Direzione regionale Attività Produttive si impegna ad adottare la determinazione di Concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i., entro 30 giorni dell'adozione della presente deliberazione;

– di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo;

– di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio lavori al Dipartimento ARPA competente per territorio, ai fini di consentire l'espletamento delle attività di competenza.

Alla presente deliberazione sono allegati, per farne parte integrante, il verbale di Conferenza di Servizi relativo alla riunione del 9 marzo 2010 (Allegato A), l'allegato tecnico comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale (Allegato B), i pareri del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Biella - prot. n° 1555 dell'11 maggio 2010 (Allegato C) e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n° 14336 del 2 luglio 2010 (Allegato D).

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, e a tutti i soggetti interessati ed al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per quanto concerne l'autorizzazione ex d.lgs. 42/2004; copia conforme dell'atto resterà depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del d.p.g.r. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato